

Parere in merito:

- alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, ed
- alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile⁽¹⁾

(93/C 201/17)

Il Consiglio, in data 31 marzo 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare a Proumens, in qualità di Relatore generale, l'incarico di predisporre i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Sintesi del parere

1.1. Il Comitato ritiene che la relazione della Commissione al Consiglio sulla malattia di Newcastle costituisca un'importante iniziativa per la valutazione dei rischi di qualsiasi tipo che tale malattia può comportare, soprattutto negli scambi intracomunitari e nelle importazioni di pollame e uova da cova.

1.2. Le conseguenze economiche della malattia per gli allevatori sono evidenti.

1.3. Con le due modifiche, la Commissione cerca giustamente di dare la massima coerenza possibile all'impostazione delle misure già previste, basandosi sull'esperienza acquisita.

1.4. Inoltre tende a semplificare alcune procedure, ad esempio quelle amministrative.

1.5. Nonostante non sia stato consultato in merito alla sopraccitata relazione, consultazione tuttavia ancora auspicata, il Comitato ritiene che i diversi punti di detta relazione debbano formare oggetto di raccomandazioni o di chiarimenti destinati innanzi tutto agli allevatori, in particolare i piccoli allevatori, ma anche ai funzionari nazionali per aiutarli nell'espletamento dei loro compiti, soprattutto in materia di prevenzione.

2. Considerazioni sulla relazione

2.1. Le autorità nazionali competenti dovrebbero richiamare l'attenzione degli allevatori nelle zone di raggruppamento migratorio e nelle regioni nelle quali i piccioni selvatici sono particolarmente numerosi.

2.2. Tutti i procedimenti adeguati di fumigazione delle uova potrebbero essere indicati in un elenco di raccomandazioni.

2.3. Le autorità nazionali dovrebbero prestare particolare attenzione alle importazioni di carni fresche di volatili provenienti dai paesi nei quali la malattia di Newcastle è allo stato enzootico.

2.4. I fabbricanti di fertilizzanti che utilizzano la pollina debbono venire informati ed applicare metodi di trattamento per evitare i rischi di contaminazione.

2.5. Le autorità nazionali dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per eradicare la malattia nei piccioni selvatici, anche nelle città, pur sapendo che le soluzioni risultano di difficile applicazione.

2.6. Bisognerebbe diffondere un elenco il più completo possibile dei metodi di trattamento delle acque superficiali, dato che anch'esse presentano rischi elevati di contaminazione.

2.7. Senza soffermarsi sulla posizione adottata da tre Stati membri sulla vaccinazione (Irlanda, Danimarca e Regno Unito per l'Irlanda del Nord), occorre sottolineare che tale metodo sembra essere, in condizioni adeguate, la migliore difesa.

2.8. Per quanto riguarda i piccioni viaggiatori da competizione, il certificato di vaccinazione dev'essere rilasciato da un veterinario ufficiale o riconosciuto.

(1) GU n. C 89 del 31. 3. 1993, pagg. 8-12.

3. Modifiche alla Direttiva 90/539/CEE

3.1. Le modifiche della Commissione mirano a:

- riordinare i diversi testi,
- definire meglio le condizioni per l'esportazione,
- definire un calendario di controllo efficace ma meno vincolante.

Gli obiettivi, definiti nel testo della nuova direttiva, risultano assai ben individuati.

3.2. È opportuno sottolineare che la Commissione riconosce che taluni Stati membri (Irlanda, Irlanda del Nord per il Regno Unito e Danimarca) non applichino la vaccinazione. Tuttavia tale statuto particolare potrebbe venir abolito in caso di necessità.

3.2.1. La sussidiarietà continua a svolgere il proprio ruolo, ma qualora vi sia rischio di propagazione della malattia bisognerà applicare le norme comunitarie.

3.3. I controlli veterinari mensili poggiano sull'esperienza sin qui acquisita e sostituiscono nel modo migliore le procedure amministrative superflue.

3.4. In tale contesto uno Stato membro, e cioè l'Irlanda, esprime preoccupazione per il personale non veterinario che lavora al servizio degli ispettori veterinari. C'è il timore che un'applicazione letterale del testo di legge possa sopprimerne l'impiego a meno che non si trovino misure provvisorie che tengano conto dell'elevata esperienza acquisita dal personale in questione.

3.5. Infine, il fatto che i veterinari debbano segnalare alle autorità competenti i casi di malattia o anche solo di sospetta malattia non solleva tuttavia l'allevatore dalle proprie responsabilità, in particolare qualora egli stesso sospetti la presenza della malattia.

4. Modifiche alla Direttiva 91/494/CEE

4.1. La situazione riguardante la vaccinazione dovrà comunque venir risolta entro il 1° gennaio 1995 in base alle relazioni del Comitato veterinario permanente.

4.2. Le disposizioni del nuovo articolo 10, relative alle condizioni sanitarie delle carni di volatili da cortile importate vanno approvate senza riserva poiché proteggono gli allevatori comunitari da una concorrenza che diviene sleale nel caso in cui i paesi terzi applichino norme meno severe.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1993.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN